



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/74 DEL 23.04.2024

Oggetto: Sistema integrato dei servizi alla persona. Legge regionale n. 23/2005, articoli 38, 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, articoli 13 e 14. Attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, art. 66, comma 8. Abrogazione della deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30.1.2008 e disciplina transitoria.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama preliminarmente la normativa vigente in materia di strutture integrate, la cui disciplina risulta regolata dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dal decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29 ottobre 2018, così come modificata e integrata dalla deliberazione n. 10/37 del 16 marzo 2023.

L'Assessore informa la Giunta che, in merito alle prestazioni sanitarie da erogare nelle predette strutture, è stata adottata la deliberazione n. 6/27 del 30 gennaio 2008, con la quale si è stabilito che la presenza programmata del relativo personale venisse assicurata dalle aziende sanitarie locali, attraverso personale messo a disposizione dall'Azienda medesima o dall'Ente gestore della struttura, prevedendo che, al ricorrere di questa seconda circostanza, l'Azienda sanitaria locale provvedesse all'erogazione all'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria.

L'Assessore riferisce che la legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, art. 66, comma 8, prevede che “Al fine di garantire i target imposti dal PNRR, a partire da luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4 del 2008 sono trasformate in strutture sociali e le ASL di appartenenza provvedono all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata”, determinando la necessità di apportare delle modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008.

Il citato dettato normativo è in linea con la strategia nazionale di incremento delle prestazioni sanitarie al domicilio, che vede nel dispositivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, il suo strumento operativo principale in tale ambito.

In particolare, rammenta l'Assessore, la Missione 6 del PNRR, intitolata “Salute e resilienza”, comprende, all'interno della Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”, l'Investimento 1.2.1 “La casa come primo luogo di cura (ADI)”,



che rappresenta un mezzo per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi sanitari regionali tramite la promozione dell'assistenza domiciliare.

Considerato che il domicilio degli utenti accolti nelle strutture residenziali coincide con le medesime, l'erogazione di servizi e interventi di natura integrata tarati sul reale bisogno individuale degli ospiti consente ai medesimi di rimanere all'interno del contesto presso il quale essi sono già inseriti, in un ambiente familiare e confortevole.

Di conseguenza, avuto riguardo all'appropriatezza dell'inserimento di ogni singolo ospite rispetto agli standard strutturali e di servizio (socio-educativi), normativamente previsti per le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008, le prestazioni sanitarie possono essere programmate e attivate all'esito del processo che prevede la presa in carico della persona non autosufficiente da parte dei servizi di cure domiciliari del Servizio sanitario nazionale. In questo modo, viene garantito un livello di assistenza personalizzato e, dunque, tarato in base ai bisogni rappresentati, coerente con il piano assistenziale individuale (PAI), elaborato dall'Unità di valutazione territoriale competente, e dal correlato progetto di struttura, ove viene indicato il fabbisogno di risorse umane di tipo sociale e socio-sanitario, in termini di numero e competenze del personale che deve supportare la realizzazione degli obiettivi indicati nel PAI di ciascun utente.

L'Assessore ricorda, inoltre, che, nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sociali, il cui iter procedimentale è stato avviato, si è ritenuto che fosse necessario e conforme all'interesse pubblico provvedere ad una fase di accreditamento delle medesime, a cominciare da quelle deputate all'accoglienza di minori, definendone la relativa procedura e riconoscendo l'accreditamento provvisorio alle strutture delle quali il Comune, territorialmente competente, abbia verificato e attestato, con provvedimento del dirigente/responsabile del Servizio competente, il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, di cui al Titolo III, Capo I, del D. P.Reg. n. 4/2008. Per tale motivo, è opportuno procedere in tal senso anche per le altre tipologie di strutture normativamente previste, comprese quelle deputate all'accoglienza degli anziani, utilizzando le stesse modalità operative approvate, in via definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/71 del 21 dicembre 2022.

La previsione di una fase di accreditamento provvisorio è finalizzata ad assicurare l'applicazione di regole uniformi nel territorio regionale e di garantire, al contempo, il rispetto di standard adeguati alla normativa di riferimento nell'erogazione dei servizi da parte delle strutture interessate.



L'Assessore prosegue ricordando che l'art. 66, comma 8, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, pur prevedendo il mese di luglio quale data di decorrenza degli effetti giuridici della disposizione in questione, dispiegherà concretamente le sue finalità una volta adottati gli opportuni atti attuativi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di:

- prevedere una disciplina transitoria della fattispecie in esame, durante la quale le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008 sono applicabili sino all'erogazione effettiva dell'ADI all'interno delle strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008, concedendo un termine alle strutture di riferimento che non sia comunque superiore a dodici mesi dall'approvazione della presente deliberazione;
- disporre che, con la progressiva operatività della presente deliberazione, e comunque entro il termine di dodici mesi dalla sua approvazione, la deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008 sia revocata;
- dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché provveda ad avviare il procedimento relativo all'accreditamento provvisorio delle tipologie di strutture normativamente previste, comprese quelle deputate all'accoglienza degli anziani, utilizzando le stesse modalità operative approvate, in via definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/71 del 21 dicembre 2022;
- prevedere che le ASL garantiscono i servizi attualmente erogati nelle more della piena attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 38/71 del 21 dicembre 2022;
- prevedere un termine massimo di dodici mesi, decorrente dall'approvazione della presente deliberazione, entro il quale ciascun Comune di riferimento trasmette, previa istanza da parte della struttura, il provvedimento di presa d'atto al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, all'esito delle verifiche di competenza del possesso dei requisiti autorizzatori da parte delle strutture gestite da ciascun Ente gestore istante;
- dare atto che, con successiva deliberazione della Giunta regionale, si provvederà a dare attuazione all'art. 66, comma 8, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9. Nelle more di tale percorso, le ASL garantiscono l'erogazione dei servizi, anche nelle more del completamento del percorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38/71 del 21 dicembre 2022;
- di prevedere che, decorsi dodici mesi dall'approvazione della presente deliberazione, per le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008 per le quali il Comune non abbia



completato l'iter di accreditamento provvisorio, viene meno la possibilità di attivare l'ADI.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale della Sanità e del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prevedere una disciplina transitoria della fattispecie in esame, durante la quale le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008 sono applicabili sino all'erogazione effettiva dell'ADI all'interno delle strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008, concedendo un termine alle strutture di riferimento che non sia comunque superiore a dodici mesi dall'approvazione della presente deliberazione;
- di disporre che, con la progressiva operatività della presente deliberazione, e comunque entro il termine di dodici mesi dalla sua approvazione, la deliberazione della Giunta regionale n. 6 /27 del 30 gennaio 2008 sia revocata;
- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinché proceda ad avviare il procedimento relativo all'accREDITamento provvisorio delle tipologie di strutture normativamente previste, comprese quelle deputate all'accoglienza degli anziani, utilizzando le stesse modalità operative approvate, in via definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/71 del 21 dicembre 2022;
- di prevedere che le ASL garantiscono i servizi attualmente erogati nelle more della piena attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 38/71 del 21 dicembre 2022;
- di prevedere un termine massimo di dodici mesi, decorrente dall'approvazione della presente deliberazione, entro il quale ciascun Comune di riferimento trasmette, previa istanza da parte della struttura, il provvedimento di presa d'atto al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, all'esito delle verifiche di competenza del possesso dei requisiti autorizzatori da parte delle strutture gestite da ciascun Ente gestore istante;
- di dare atto che, con successiva deliberazione della Giunta regionale, si provvederà a dare attuazione all'art. 66, comma 8, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9. Nelle more di tale percorso, le ASL garantiscono l'erogazione dei servizi anche nelle more del completamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/74
DEL 23.04.2024

- del percorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38/71 del 21 dicembre 2022;
- di prevedere che, decorsi dodici mesi dall'approvazione della presente deliberazione, per le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008 per le quali il Comune non abbia completato l'iter di accreditamento provvisorio, viene meno la possibilità di attivare l'ADI.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde